

DELIBERAZIONE 10 DICEMBRE 2024
538/2024/R/EEL

INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEI COSTI OPERATIVI DEGLI
ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA SOCIETARIAMENTE SEPARATI, PER L'ANNO 2024

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1320^a riunione del 10 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito, con modificazioni, con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con la legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con la legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con la legge 21 settembre 2022, n. 142;

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con la legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 dicembre 2020;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel (di seguito deliberazione 659/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 136/2023/R/eel (di seguito deliberazione 136/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com (di seguito: deliberazione 556/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2024, 48/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 167/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 167/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2024, 262/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 262/2024/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 169/2024/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 169/2024/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - Settore elettrico (TIPPI) (di seguito: TIPPI);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- le note della Direzione Mercati Energia del 28 ottobre 2024, prot. Autorità 75570 e 75575, inviate ai rappresentanti degli esercenti la maggior tutela, per la convocazione di un tavolo tecnico di confronto e le osservazioni pervenute a seguito del tavolo medesimo.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;

- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela originariamente rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese, a cui hanno fatto seguito le microimprese - per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023 - per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato a partire da luglio 2024;
- la citata legge ha demandato, tra l'altro:
 - all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione del servizio di maggior tutela, un *“servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”*, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
 - all'allora Ministro dello Sviluppo Economico ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, per definire le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
- il decreto legislativo 210/21, come da ultimo novellato dal decreto-legge 181/23, ha previsto che, *“a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela”*, i clienti domestici classificati come vulnerabili abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso e costi efficienti del servizio di commercializzazione, determinati sulla base di criteri di mercato e che Acquirente Unico svolga, secondo modalità stabilite dall'Autorità e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità (art. 11, comma 2);

- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
 - a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
 - b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - c) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - f) di età superiore ai 75 anni;
- nelle more dell'adozione delle *“misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica”*, richiamate sopra, il decreto-legge 152/21 prevede che *“ai clienti vulnerabili continui ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125”* (art. 16-ter, comma 3).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione del quadro normativo richiamato al precedente gruppo di considerati, con la deliberazione 362/2023/R/eel, l'Autorità ha definito la regolazione del servizio a tutele graduali (di seguito: STG o STG per i clienti domestici non vulnerabili) in cui, dal 1 luglio 2024, sono riforniti i clienti domestici non vulnerabili che nel frattempo non hanno sottoscritto un contratto a condizioni di libero mercato; di converso, a partire dalla medesima data e nelle more dell'attivazione del servizio di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21, hanno diritto al servizio di maggior tutela solamente i clienti domestici vulnerabili;
- alla luce del nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela, con la successiva deliberazione 262/2024/R/eel, l'Autorità ha rivisto la metodologia di determinazione delle componenti unitarie *PCV* e *RCV* relative alla commercializzazione di detto servizio, aggiornando altresì il relativo valore, con decorrenza da luglio 2024 e ha previsto, al contempo, l'introduzione di un meccanismo di adeguamento della remunerazione (di seguito: meccanismo di adeguamento dei costi operativi), a partecipazione volontaria, da parte degli esercenti la tutela societariamente separati dalle imprese di distribuzione che dimostrino, basandosi sui dati di bilancio, che nel 2024 e/o 2025 la remunerazione ottenuta tramite le componenti *RCV* e i meccanismi di compensazione del TIV non abbia garantito l'equilibrio economico-finanziario; il meccanismo sarebbe gestito dalla

Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), con modalità e tempistiche analoghe a quelle dell'attuale meccanismo uscita clienti;

- la predetta deliberazione ha altresì stabilito che le esigenze di gettito del meccanismo di reintegrazione di cui al precedente punto siano finanziate dalla generalità dei clienti domestici trattandosi di partite legate all'uscita massiva dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela e ha rinviato a successivo provvedimento, da adottarsi entro la fine dell'anno corrente, la definizione delle modalità operative del meccanismo in parola al fine di acquisire ulteriori informazioni necessarie alla corretta definizione delle grandezze rilevanti per lo stesso;
- nell'ambito del procedimento prodromico all'adozione del presente provvedimento, il 4 novembre 2024, è stato indetto un tavolo tecnico di confronto (di seguito: Tavolo) con le associazioni rappresentative dei maggiori esercenti la maggior tutela, nel quale sono stati illustrati nuovamente gli orientamenti riguardanti il meccanismo in parola, già oggetto di precedente trattazione nel documento per la consultazione 169/2024/R/eel, ancorché con ulteriori dettagli sulle specifiche modalità operative dello stesso; più in dettaglio, sono stati trattati i seguenti aspetti:
 - A. i requisiti di partecipazione al meccanismo;
 - B. la soglia minima di partecipazione;
 - C. i criteri di determinazione dell'ammontare massimo di reintegrazione;
 - D. il periodo di operatività del meccanismo;
- con specifico riferimento ai requisiti di partecipazione al meccanismo di adeguamento dei costi operativi (*sub A*), è stata ribadita la possibilità di accedere al meccanismo per i soli esercenti la maggior tutela societariamente separati qualora questi dimostrino che i costi operativi relativi all'attività di commercializzazione, come rinvenibili dai conti annuali separati dell'anno 2024, risultino superiori ai ricavi ottenuti sia dall'applicazione delle componenti *RCV* di competenza dell'anno 2024 sia dalle eventuali compensazioni aggiuntive percepite per il medesimo anno attraverso i meccanismi previsti dagli articoli 20 e 21 del TIV (compensazione uscita clienti e incentivante alla diffusione della bolletta in formato dematerializzato);
- al fine di ridurre gli oneri amministrativi di gestione del meccanismo, è stata inoltre prospettata l'introduzione di una soglia minima per l'accesso allo stesso (*sub B*), prevedendo che questo non trovi applicazione qualora il differenziale tra i costi operativi rinvenibili dal bilancio di competenza dell'anno 2024 e i ricavi (determinati come sopra indicato) risulti inferiore allo 0,5% dei costi operativi riconosciuti a ciascun esercente a mezzo delle componenti *RCV*;
- con riferimento ai criteri di determinazione dell'ammontare massimo di reintegrazione (*sub C*), è stato proposto di riconoscere all'esercente la maggior tutela ammesso al meccanismo un ammontare di reintegrazione determinato come il minimo tra:
 - i. il differenziale tra i costi operativi e la quota dei ricavi da *RCV* a copertura di tali costi, di competenza per l'anno 2024, inclusivo dell'ammontare delle eventuali compensazioni percepite, come definito nelle condizioni di partecipazione e

- ii. un ammontare, distinto tra il maggiore esercente la maggior tutela e gli altri esercenti societariamente separati (in coerenza con le attuali modalità di determinazione delle componenti *RCV*), calcolato riconoscendo per ciascun punto di prelievo servito da luglio a dicembre 2024, un ammontare integrativo (espresso in euro/POD/mese), a sua volta differenziato a seconda che l'esercente la maggior tutela o una società appartenente al suo gruppo societario abbia (i) perso tutti i clienti non vulnerabili passati dal servizio di maggior tutela al STG, (ii) perso dal servizio di maggior tutela più clienti di quelli acquisiti come esercente il STG, ovvero (iii) acquisito nell'ambito del STG più clienti di quelli persi dal servizio di maggior tutela; a tal riguardo, è stato in particolare indicato che l'ammontare in questione sarebbe quantificato considerando il valore che assumerebbero i costi operativi internalizzati nella componente *RCV* in vigore da luglio 2024, ipotizzando una quota di costi non comprimibili rispettivamente pari al 60%, al 50% e al 40% a seconda delle tre casistiche sopra illustrate (invece del 35% assunto per l'attuale valorizzazione di detta componente);
- in relazione al primo periodo di operatività del meccanismo (*sub D*), è stato precisato che questo trovi applicazione inizialmente solo per l'anno 2024, rinviando a una successiva valutazione l'estensione ed eventualmente la modifica dell'operatività del medesimo per l'anno 2025 anche in ragione della durata residua del servizio di maggior tutela, così da consentire eventuali affinamenti;
- infine, con riferimento alle tempistiche di espletamento delle attività prodromiche all'erogazione delle compensazioni, è stato indicato che, in ragione della necessaria disponibilità dei dati di bilancio certificati di competenza dell'anno 2024, ai fini dell'ammissione al meccanismo, le istanze di partecipazione dovranno essere presentate in autunno 2025;
- a valle del Tavolo è stato richiesto ai partecipanti di inviare eventuali osservazioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta agli orientamenti riguardanti il meccanismo di adeguamento dei costi operativi, illustrati sia nell'ambito del documento per la consultazione 169/2024/R/eel sia nell'ambito del Tavolo, sono pervenute osservazioni da parte di un operatore e una associazione rappresentativa degli esercenti la maggior tutela;
- con specifico riferimento ai requisiti di partecipazione al meccanismo (*sub A*) sono emerse alcune proposte di revisione di taluni aspetti puntuali, in parte già riportate in occasione della precedente consultazione sul tema; in particolare, è stato rappresentato che:
 - i. il meccanismo in questione dovrebbe essere attuato secondo una logica semestrale, in modo che vi sia coerenza con l'uscita massiva dei clienti non vulnerabili dal servizio di maggior tutela e il cambio metodologico nella definizione delle componenti *RCV* con decorrenza da luglio 2024;
 - ii. ai fini della partecipazione al meccanismo, non dovrebbero essere inclusi nel confronto tra i costi operativi relativi all'attività di commercializzazione,

come rinvenibili dai conti annuali separati dell'anno 2024 e i ricavi derivanti dalle componenti *RCV* e dal meccanismo uscita clienti (di cui all'art. 20 del TIV), anche le reintegrazioni derivanti dal meccanismo di compensazione per la diffusione della bolletta dematerializzata (di cui all'art. 21 del TIV); ciò in quanto tali importi sarebbero destinati a neutralizzare i costi legati all'applicazione dello sconto offerto ai clienti finali che scelgono la bolletta in formato dematerializzato e una modalità di addebito automatico dei pagamenti e che altrimenti ricadrebbero in capo agli operatori; sul punto, è stato suggerito, in alternativa, di decurtare dai ricavi percepiti dagli esercenti per l'anno 2024, il predetto sconto applicato ai clienti finali;

- iii. la condizione di accesso al meccanismo non debba essere definita in modo univoco per tutti gli esercenti ma dovrebbe essere differenziata in modo da rappresentare la quota dei costi operativi effettivamente internalizzati nelle componenti *RCV* e *RCV_{sm}* valide per il 2024 come media dei valori applicati rispettivamente nei due semestri;
- relativamente alla soglia minima di partecipazione (*sub B*) i partecipanti al Tavolo hanno proposto di ridurre significativamente la percentuale dello 0,5% prospettata in quella sede, ritenendola troppo elevata e non proporzionata agli oneri amministrativi che si intenderebbe ridurre; inoltre, i rispondenti hanno concordato nell'affermare che, qualora la condizione di accesso fosse rispettata, consentendo all'esercente di partecipare al meccanismo, l'ammontare riconosciuto non debba subire alcuna decurtazione per effetto della soglia minima;
- con riferimento ai criteri di determinazione dell'ammontare massimo di reintegrazione (*sub C*), è stato evidenziato che:
 - i. le compensazioni risultanti dal meccanismo potrebbero essere inadeguate alla effettiva copertura dei costi non comprimibili sostenuti dagli esercenti la maggior tutela, in un contesto eccezionale quale quello della fuoriuscita massiva dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela ed è stato pertanto auspicato un controllo progressivo dei parametri del meccanismo, per valutare possibili interventi sia preventivi che in corso d'opera, qualora necessari;
 - ii. la differenziazione degli importi di reintegrazione sulla base del fatto che l'esercente (o una società appartenente al medesimo gruppo) sia risultato assegnatario del STG per i clienti domestici non vulnerabili, non sarebbe corretta, in quanto trattasi di servizi distinti e relativi a mercati diversi;
 - iii. la quota dei costi fissi sul totale dei costi operativi riconosciuti, prospettata in consultazione pari al massimo al 60% (sulla cui base è calcolato l'ammontare di reintegrazione), sarebbe troppo prudenziale e non troverebbe un adeguato riscontro nei dati storici disponibili, risultando la quota di tali costi non comprimibili superiore al 70%;
 - iv. potrebbe esserci un eccessivo differenziale tra i parametri alla base della formula di calcolo per la quantificazione degli ammontari di reintegrazione, con il conseguente rischio di squilibri significativi;

- in aggiunta a quanto sopra, un partecipante alla consultazione ha altresì chiesto di integrare il meccanismo in questione prevedendo anche il recupero degli eventuali costi aggiuntivi di morosità rispetto a quanto già riconosciuto a mezzo delle componenti *RCV*;
- infine, in merito al primo periodo di operatività (*sub D*) è emerso che, in ragione delle tempistiche per la disponibilità dei conti annuali separati e della necessità di validazione degli stessi da parte della società di revisione, la presentazione delle istanze di partecipazione al meccanismo potrebbe richiedere un lasso temporale eccedente il 1 novembre 2025; per tale ragione è stato proposto di fissare un termine ultimo non antecedente il 15 novembre 2025 per la presentazione delle istanze alla CSEA, chiedendo però il mantenimento della liquidazione al 31 dicembre 2025 e di prevedere una seconda sessione di partecipazione, con liquidazione da effettuarsi nel corso del 2026.

RITENUTO CHE:

- rispetto alle osservazioni pervenute in relazione ai requisiti di partecipazione al meccanismo di adeguamento dei costi operativi (*sub A*):
 - i. non possa essere accolta la richiesta, avanzata da un rispondente alla consultazione, di verificare l'eventuale squilibrio tra costi operativi e remunerazione percepita dall'esercente di maggior tutela solamente con riferimento al secondo semestre 2024 in quanto così facendo si incorrerebbe nel rischio di sovraremunerare gli esercenti qualora lo squilibrio fosse collegato al solo secondo semestre a fronte di una differenza positiva tra remunerazione percepita e costi operativi nel primo semestre; sul punto, occorre altresì rammentare che non sono previsti dalla regolazione in tema di *unbundling* documenti contabili certificati che riguardino un periodo inferiore all'anno solare ed eventuali certificazioni di bilanci semestrali comporterebbero oneri aggiuntivi per gli operatori che, nelle presenti circostanze, non appaiono neanche giustificati rispetto alle finalità del meccanismo in questione;
 - ii. sia invece meritevole di accoglimento la richiesta di non includere tra i ricavi considerati ai fini della partecipazione al meccanismo anche quelli rinvenienti dal meccanismo incentivante alla diffusione della bolletta dematerializzata che, come correttamente puntualizzato dai rispondenti, è finalizzato a rendere "neutri" per l'esercente la maggior tutela i costi associati all'applicazione degli sconti a favore dei clienti;
 - iii. sia parimenti fondata la richiesta di differenziare il parametro di accesso al meccanismo (riferito al peso dei costi operativi rispetto al totale della componente *RCV*) tra esercenti la maggior tutela in coerenza con la metodologia di determinazione delle componenti *RCV* che distingue i relativi valori tra il maggior esercente per dimensione e gli altri esercenti societariamente separati, tenendo altresì conto dei diversi livelli di *RCV* applicati nei due semestri del 2024;

- rispetto alle osservazioni pervenute con riferimento alla soglia minima di partecipazione (*sub B*), si debba confermare la percentuale (pari a 0,5% dei costi operativi riconosciuti) prospettata nell'ambito del Tavolo che risulta peraltro coerente con quella utilizzata ai fini del riconoscimento dei costi dei servizi infrastrutturali; tuttavia, nell'ottica di non creare barriere alla partecipazione al meccanismo per esercenti che si trovino a fronteggiare dei disequilibri, nonostante abbiano operato in maniera efficiente, sia parimenti opportuno prevedere un limite massimo (in euro), oltre il quale l'esercente è ammesso al meccanismo; sul punto giova altresì precisare che la soglia di partecipazione non rileva ai fini della quantificazione degli importi di reintegrazione;
- rispetto alle osservazioni relative ai criteri di determinazione dell'ammontare massimo di reintegrazione (*sub C*), occorra evidenziare che:
 - i. gli attuali livelli delle componenti *RCV*, in vigore dal 1 luglio 2024, sono già stati definiti in modo tale da tenere conto della massiccia uscita dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela al STG tant'è che i costi operativi internalizzati nelle predette componenti risultano in deciso aumento rispetto a quanto riconosciuto negli anni pregressi;
 - ii. rispetto all'asserito rischio di inadeguatezza delle compensazioni erogate agli esercenti la maggior tutela a fronte dei potenziali disequilibri che questi potrebbero subire, non sono state fornite evidenze specifiche a supporto di simile affermazione; al contrario, dalle informazioni storiche desumibili dai conti annuali separati così come corroborate dalle prime analisi effettuate sui bilanci riferiti all'anno 2023 (in cui si è verificata l'uscita delle microimprese dal servizio di maggior tutela con il conseguente passaggio al STG) si evince un generale trend di riduzione delle principali voci dei costi operativi a fronte della riduzione della platea di clienti serviti;
 - iii. sia corretto distinguere l'ammontare di riconoscimento in funzione del fatto che un esercente la maggior tutela o altra società appartenente allo stesso gruppo societario abbia acquisito o meno nel STG i clienti persi dal servizio di maggior tutela, atteso che la possibilità per l'operatore di svolgere alcune funzioni aziendali al livello comune in parte mitiga la maggiore incidenza dei costi fissi a fronte dell'uscita dei clienti;
 - iv. non si ravvedono allo stato attuale i presupposti per incrementare ulteriormente la quota (prospettata in consultazione) dei costi fissi, sul totale dei costi operativi riconosciuti, fissata al massimo al 60% (sulla cui base quantificare l'ammontare di compensazione a favore degli esercenti che non siano risultati contestualmente assegnatari del STG), dal momento che, dalle simulazioni effettuate sulla base dei più recenti dati disponibili di un campione di esercenti, emerge che l'eventuale compensazione così ottenuta porterebbe a una remunerazione sostanzialmente in linea con quella del periodo pregresso all'uscita dei clienti domestici non vulnerabili verso il STG, nella misura in cui continui il trend di efficientamento dei costi osservato nel corso degli anni;

- v. in accoglimento delle osservazioni emerse a seguito del Tavolo, sia invece opportuno rivedere al rialzo le quote di costi fissi (pari rispettivamente a 50% e 40%), considerate per la quantificazione delle reintegrazioni a favore degli esercenti che (direttamente o tramite società dello stesso gruppo) abbiano acquisito clienti nel STG in modo tale da ridurre il differenziale tra i parametri alla base delle compensazioni in misura analoga a quanto viene fatto nell'ambito del meccanismo uscita clienti che, ancorché segua logiche e finalità diverse rispetto a quelle del meccanismo in questa sede trattato, prevede comunque un riconoscimento di valore differenziato a seconda che un esercente la maggior tutela subisca delle maggiori uscite dal servizio rispettivamente con un operatore a questo collegato ovvero con un venditore terzo del mercato libero; anche in questo caso le simulazioni effettuate con i predetti parametri condurrebbero ai medesimi esiti illustrati al precedente punto;
- rispetto alla richiesta di integrare nel meccanismo di adeguamento dei costi operativi anche quelli relativi alla morosità, si debba precisare che tale meccanismo non ha la finalità di coprire gli oneri di morosità che sono legati al rischio di impresa e per loro natura variabili, in quanto dipendenti dal numero di clienti e dalla loro propensione alla mora;
 - rispetto alle osservazioni pervenute in merito al periodo di operatività del meccanismo (*sub D*), siano meritevoli di accoglimento le richieste sollevate dai partecipanti al Tavolo di accordare adeguate tempistiche per la presentazione delle istanze alla CSEA, prevedendo parimenti una seconda sessione di partecipazione.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- istituire un meccanismo di adeguamento dei costi operativi degli esercenti la maggior tutela societariamente separati dalle imprese di distribuzione con riferimento all'anno di competenza 2024, finalizzato ad assicurare, da un lato, un'adeguata remunerazione degli esercenti qualora questi subiscano dei disequilibri legati alla massiccia uscita dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela e, dall'altro, di promuovere comportamenti virtuosi volti all'efficientamento dei costi;
- confermare le condizioni di ammissione al meccanismo illustrate in occasione del Tavolo prevedendo al contempo una differenziazione delle stesse tra l'esercente di maggiori dimensioni e gli altri esercenti societariamente separati ed escludendo dai ricavi da confrontare con i costi operativi netti riferiti al 2024 gli importi rinvenienti dal meccanismo di incentivazione della bolletta in formato dematerializzato;
- confermare parimenti la prospettata soglia minima di accesso al meccanismo prevedendo tuttavia il limite massimo di 45 mila euro (importo che potrebbe essere in linea con i costi associati all'attività di certificazione dei dati di bilancio), superato il quale l'esercente possa comunque prendervi parte;
- prevedere che gli esercenti ammessi al meccanismo ricevano una compensazione pari al minimo tra (i) il differenziale tra i propri costi operativi e i ricavi e (ii) un importo determinato considerando il valore che assumerebbe il riconoscimento dei

costi operativi internalizzato nella componente *RCV* in vigore da luglio 2024, ipotizzando una quota di costi non comprimibili pari rispettivamente al 60%, 55% e 50% a seconda che un esercente la maggior tutela o una società del suo gruppo (1) abbia perso tutti i suoi clienti non vulnerabili passati al STG, (2) abbia perso dal servizio di maggior tutela più clienti domestici non vulnerabili di quelli acquisiti al contempo nel STG ovvero (3) abbia acquisito nel STG più clienti di quelli persi nel servizio di maggior tutela;

- prevedere due distinte sessioni di partecipazione al meccanismo in parola, con scadenza rispettivamente a fine ottobre 2025 e fine gennaio 2026 e la relativa liquidazione degli importi di compensazione, entro dicembre 2025 nel primo caso ed entro marzo 2026, nel secondo caso;
- rinviare a successiva valutazione l'estensione e le modalità operative del meccanismo di adeguamento costi operativi con riferimento all'anno 2025

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche al TIV:
 - i. dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 21bis

Meccanismo di adeguamento dei costi operativi

21bis.1 Con riferimento all'anno 2024 è istituito un meccanismo di adeguamento dei costi operativi tipici dell'attività di commercializzazione atto alla copertura di ulteriori costi fissi incomprimibili derivanti dall'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il servizio a tutele graduali.

21bis.2 Hanno titolo a partecipare al meccanismo di cui al comma 21bis.1 gli esercenti che rispettino cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) siano societariamente separati rispetto all'impresa distributrice territorialmente competente per tutto l'anno oggetto di compensazione;
- b) abbiano ottemperato alla disciplina relativa agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) di cui al TIUC per l'anno 2024 per il quale si chiede la partecipazione al meccanismo di adeguamento;
- c) abbiano rispettato entrambe le seguenti condizioni:
 - i. $COR^{2024} > \alpha * R_{RCV}^{2024} + Comp^{2024}$
 - ii. $COR^{2024} - (\alpha * R_{RCV}^{2024} + Comp^{2024}) > \gamma$

dove:

COR^{2024} è il livello dei costi operativi rilevanti determinato a partire dai conti annuali separati dell'anno 2024 considerando le principali voci di costi operativi oggetto di riconoscimento;

- R_{RCV}^{2024} è il livello dei ricavi conseguibili nell'anno 2024 dall'applicazione ai clienti finali delle componenti RCV o RCV_{sm} ;
- α è la quota parte dei ricavi conseguibili nell'anno 2024 ascrivibile alla copertura dei costi operativi rilevanti ed è pari ai valori di cui alla tabella 24;
- $Comp^{2024}$ è la quota, di competenza dell'anno 2024, dell'ammontare eventualmente ricevuto dall' esercente la maggior tutela a seguito della partecipazione al meccanismo di cui all'articolo 20, che viene calcolata pari al 33% di quanto liquidato all' esercente ai sensi del comma 20.9, lettera d);

γ è pari al:

$$\min\{0,5\% * COR^{2024}; 45.000\text{€}\}$$

21bis.3 Con determina del Direttore della Direzione Mercati Energia sono individuate le voci dei conti annuali separati da includere nel calcolo di COR^{2024} .

21bis.4 Ai fini della partecipazione al meccanismo, l' esercente la maggior tutela presenta alla CSEA un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:

- l'attestazione di aver ottemperato alla disciplina relativa agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) di cui al TIUC;
- l'attestazione del livello di COR^{2024} ;
- il numero di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), serviti in ciascun mese dell'anno 2024;
- le informazioni utili ai fini del calcolo del parametro β , di cui al comma 21bis.6.

21bis.5 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 21bis.4:

- devono essere oggetto di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
- devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell' esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.

21bis.6 L' esercente la maggior tutela che partecipa al meccanismo di cui al presente articolo avendone i requisiti ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$\min\left\{COR^{2024} - (\alpha * R_{RCV}^{2024} + Comp^{2024}); \sum_m \beta * PDP_m^{IIsem2024}\right\}$$

dove:

- i termini COR^{2024} , R_{RCV}^{2024} , α e $Comp^{2024}$ sono quelli di cui al comma 21bis.2

- β assume i valori espressi in €/mese di cui alla Tabella 25 ed è differenziato come indicato al comma 21bis.7;
- $PDP_m^{IIsem2024}$ è, per ciascun mese m dell'anno 2024 a partire dal mese di luglio, il numero di punti di prelievo serviti appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a).

21bis.7 Il parametro β , di cui al comma 21bis.6, è differenziato tra gli esercenti la maggior tutela societariamente separati che, alla data del 31 dicembre 2015, servivano un numero di POD superiore a 10 milioni e gli esercenti che servivano un numero di POD inferiore a tale soglia. Tale parametro è, altresì differenziato nei casi in cui l'esercente la maggior tutela partecipante al meccanismo di cui al presente articolo o altra società appartenente al medesimo gruppo societario:

- a) non sia risultato assegnatario del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili a seguito delle procedure di cui all'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel; oppure
- b) sia risultato assegnatario del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili a seguito delle procedure di cui all'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel e si trovi nella seguente condizione:
 $PDP_{MTnV}^{30\ giu\ 2024} > PDP_{STGnV}^{1\ lug\ 2024}$; oppure
- c) sia risultato assegnatario del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili a seguito delle procedure di cui all'Allegato B alla deliberazione 362/2023/R/eel e si trovi nella seguente condizione:

$$PDP_{MTnV}^{30\ giu\ 2024} \leq PDP_{STGnV}^{1\ lug\ 2024}.$$

Dove:

$PDP_{MTnV}^{30\ giu\ 2024}$ è il numero di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti non identificati come vulnerabili serviti nel servizio di maggior tutela al 30 giugno 2024 dall'esercente partecipante al meccanismo;

$PDP_{STGnV}^{1\ lug\ 2024}$ è il numero di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), serviti nel servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili all'1 luglio 2024 dall'esercente partecipante al meccanismo o da altra società appartenente al medesimo gruppo.

21bis.8 Ai fini della partecipazione al meccanismo di adeguamento dei costi operativi:

- a) entro il 31 luglio 2025 la CSEA rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) sono istituite due sessioni nelle quali gli esercenti possono presentare istanza di partecipazione alla CSEA entro le seguenti scadenze:
 - i. 31 ottobre 2025; oppure
 - ii. 31 gennaio 2026;
- c) la CSEA verifica la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare della compensazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente, per quanto di propria competenza:

- i. entro il 30 novembre 2025, qualora l’istanza sia stata presentata entro la scadenza di cui alla precedente lettera b), punto i.;
- ii. entro il 28 febbraio 2026, qualora l’istanza sia stata presentata entro la scadenza di cui alla precedente lettera b), punto ii.;
- d) entro un mese dalla scadenza di cui alla precedente lettera c), la CSEA procede a liquidare quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela a valere sul medesimo conto di cui al comma 18.12, lettera d);
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di cui alla lettera c).

21bis.8 L’Autorità verifica che le informazioni di cui al comma 21bis.4 trasmesse dagli esercenti la maggior tutela siano coerenti con le informazioni a disposizione della medesima in virtù di obblighi normativi e regolatori al riguardo. In caso di significative discrepanze, al fine di ottenere l’esito positivo della verifica, potranno essere richiesti maggiori informazioni e chiarimenti.”;

- ii. dopo la Tabella 23, sono aggiunte le seguenti tabelle:

“Tabella 24: parametro α di cui al comma 21bis.2.

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente <i>RCV</i> di cui al comma 16.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente <i>RCV_{sm}</i> di cui al comma 16.1, lettera b)
	Periodo oggetto di compensazione anno 2024	
A	66%	80%

“Tabella 25: parametro β di cui al comma 21bis.7.

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente <i>RCV</i> di cui al comma 16.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente <i>RCV_{sm}</i> di cui al comma 16.1, lettera b)
	Valori in c€/mese	
	Periodo oggetto di compensazione anno 2024	
21bis.7, lettera a)	55,00	119,00
21bis.7, lettera b)	44,00	95,20

21bis.7, lettera c)	33,00	71,40
---------------------	-------	-------

2. di rinviare a successivo provvedimento eventuali modifiche del meccanismo di adeguamento dei costi operativi di competenza dell'anno 2025;
3. di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati Energia di definire, con successiva determina, con riferimento agli schemi contabili relativi ai conti annuali separati relativi all'anno 2024, le voci da includere nel calcolo dei costi operativi pertinenti alla gestione ordinaria dell'attività di commercializzazione della vendita di energia elettrica di maggior tutela e le istruzioni operative per la loro quantificazione;
4. di trasmettere la presente deliberazione a Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare la presente deliberazione e il TIV, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini